

DSA e esonero totale lingua straniera

MIO FIGLIO FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E HA UN DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO CERTIFICATO. POSSIAMO CHIEDERE L'ESONERO TOTALE DALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA?

Si. In caso di disturbo dell'apprendimento particolarmente grave (anche in comorbilità con altri disturbi e patologie), la famiglia può chiedere che il consiglio di classe approvi l'esonero. In tal caso, ai sensi dell'art. 20 comma 13 d.lgs 62/2017, lo studente seguirà un percorso didattico "differenziato" e sosterrà, in sede di esami di stato, le prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie conseguendo al posto del diploma un attestato di credito formativo. Dello svolgimento delle prove differenziate non viene fatta menzione nelle tabelle affisse all'albo di istituto ma solo nello stesso attestato.

